

Decreto del 22 luglio 2019 – Giudice estensore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

La procedura di liquidazione del patrimonio, pur instaurandosi ad istanza del debitore, una volta avviata non rientra più nella sfera di disponibilità della parte istante, rilevando interessi di natura pubblicistica alla sua prosecuzione, con conseguente inammissibilità della domanda di rinuncia alla liquidazione.

Principio espresso nel contesto della procedura di liquidazione del patrimonio ex articolo 14-ter e seguenti della legge 3 del 2012 (in materia di sovraindebitamento).

[D. 22.7.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Fumarola)

Decreto del 12 febbraio 2016 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

L'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore che
versa in stato di sovraindebitamento presuppone, come pure si
desume dalla

disposizione di cui all'art. 14 *quinquies* della l. n. 3 del 2012, che

la domanda di liquidazione soddisfi integralmente i requisiti di cui all'art.

14 *ter* della legge medesima.

Deve ritenersi che, ai fini dell'integrazione del requisito di cui alla

lett. a), relativo, da un lato, all'indicazione della *causa* dell'indebitamento e, dall'altro, alla *diligenza* impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni, sia necessario offrire al giudice una

relazione particolareggiata. Sicché, in mancanza di quest'ultima, per il primo

aspetto, non è sufficiente il generico riferimento allo stato di crisi del

settore di mercato in cui operano le società amministrate o partecipate dal

debitore; mentre, per il secondo aspetto, la mole e la natura delle esposizioni

del debitore possono essere sintomatiche, di per sé stesse, di un difetto di

diligenza nell'assumere obbligazioni.

Infine, la documentazione prodotta dal proponente, di cui alla lett. c)

dell'art. 14 *ter*, ai fini dell'ammissibilità della domanda, nonché del

giudizio di completezza e attendibilità, di cui alla lett. e) della

disposizione medesima, deve consentire una compiuta ricostruzione della

situazione economica e patrimoniale del debitore, in una prospettiva di

sviluppo temporale tendenzialmente riferibile al quinquennio.

Principi applicati in ipotesi di accoglimento di reclamo avverso il

*decreto di apertura del procedimento di liquidazione previsto
agli artt. 14 ter
e seguenti della l. n. 3 del 2012.*

(Massima a cura di Marika Lombardi)